



Comune di Sezze

Provincia di Latina

Registro Generale n. 147

ORIGINALE

ORDINANZA SINDACALE DEL 13-12-2021

Oggetto: OBBLIGO D.P.I. (MASCHERINE) ALL'APERTO DAL 15 DICEMBRE 2021 AL 9 GENNAIO 2022

TENUTO conto del fatto che nel periodo delle festività natalizie ed in prossimità delle stesse v'è un maggiore afflusso di persone sulle strade e piazze tale da generare pericolosi assembramenti di persone nelle aree di maggiore attrattività dovuta alla presenza, ad esempio, di negozi, luminari, bancarelle e simili;

VISTO l'evolversi della situazione pandemica locale che ha visto nelle ultime settimane un crescendo di casi di positività soprattutto nelle categorie più fragili quali bambini, studenti ed anziani;

RITENUTO di dover provvedere senza indugio con provvedimento indifferibile ed urgente ex art. 50, comma 5, D.lgs. 267/2000 all'emanazione della presente Ordinanza tenendo conto che tutto ciò appare adeguato e proporzionale a tutela dell'incolumità e salute pubblica cittadina secondo i seguenti criteri:

- rispetto della proporzionalità tra le misure prese nel presente provvedimento ed il livello di protezione ricercato;
- attuazione delle regole di non discriminazione nell'applicazione delle misure;
- valutazione della coerenza delle misure con quelle già prese in situazioni analoghe e limitrofe al nostro territorio;
- l'esame dei vantaggi a tutela del bene primario della salute della cittadinanza e degli oneri risultanti dall'azione o dall'assenza di azione;
- rispetto del principio del successivo riesame delle misure alla luce dell'evoluzione delle informazioni che potranno essere fornite dalle autorità sanitarie;

VALUTATO, in fatto e diritto, che il rispetto dei criteri sopra elencati costituisce espressione del principio di precauzione, da applicarsi sulla base della valutazione di merito, allo stato, dei dati presenti ed acquisiti anche in via sommaria ed a seguito di informazioni e verifiche svolte;

APPURATO, in particolare, che il principio di precauzione può essere invocato quando, come nel caso di specie, sia necessario un intervento urgente di fronte a un possibile pericolo per la salute-incolumità umana;

CONSIDERATE le indicazioni fornite, anche per le vie brevi, dalle autorità sanitarie;

RITENUTO necessario operare a tutela delle persone, garantendo la pubblica incolumità al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che la minaccino;

DATO atto che il concetto di assembramento implica la necessità di verificare in concreto, con estrema urgenza ed indifferibilità, l'uso generalizzato della mascherina anche all'aperto in quanto luoghi di "naturale assembramento";

CONSIDERATO che la normativa nazionale ex sé prevede l'obbligo per le persone di utilizzo di mascherina anche all'aperto quale strumento di protezione individuale e collettiva in relazione ai doveri solidaristici di tutela della salute pubblica in caso di assembramenti;

RITENUTO necessario operare a tutela delle persone, garantendo la pubblica incolumità al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che la minaccino;

RITENUTO opportuno e necessario adottare un provvedimento contingibile ed urgente ai sensi del summenzionato D.lgs. 267/2000, art. 50 c. 5, per evitare ulteriori situazioni di contagio, verificabili anche all'aperto in caso di assembramenti di persone, particolarmente favoriti nel particolare periodo natalizio;

VISTA la plurima normativa di settore emergenziale, e, in particolare:

- Le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

- Il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”;
- Il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»”;
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»”;
- Il decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” convertito in Legge n. 126 del 16 settembre 2021;

- Il decreto-legge n. 111 del 6 agosto 2021 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale” convertito in Legge n. 133 del 24 settembre 2021;
- Il decreto-legge n. 127 del 21 settembre 2021 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening” convertito in Legge n. 165 del 19 novembre 2021;
- L’Ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021 avente ad oggetto “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in “zona bianca” la quale prevede, all’art. 1, che “1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, che prevede, tra l'altro, l'obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con se' dispositivi di protezione delle vie respiratorie, a partire dal 28 giugno 2021, nelle «zone bianche» cessa l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti, per gli spazi all'aperto delle strutture sanitarie, nonché in presenza di soggetti con conosciuta connotazione di alterata funzionalità del sistema immunitario”
- L’Ordinanza del Ministero della Salute del 28 ottobre 2021 avente ad oggetto “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in “zona bianca”, la quale prevede, all’art. 1, quanto segue: “Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, le misure di cui all'ordinanza del Ministro della salute 22 giugno 2021, citata in premessa, concernente i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nella «zona bianca», sono reiterate fino al 31 dicembre 2021.”

VISTI :

l'articolo 7 della legge 241/90 e s.m.i., ai sensi della quale, per i provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento non viene comunicato agli interessati l'avvio del procedimento;

- la legge 23 dicembre 1978 n. 833, art. 32, che attribuisce al sindaco in qualità di autorità sanitaria locale competenze in maniera di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica;

- l'art. 50, comma 5, D.lgs. 267/2000 che prevede testualmente che in caso di emergenze sanitarie a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

ORDINA

1. la premessa al presente provvedimento contingibile ed urgente forma parte integrante, motivazionale e sostanziale dell'atto;
2. **a partire da mercoledì 15 dicembre 2021 e sino al 9 gennaio 2022, dalle ore 9.00 alle ore 21.00 è obbligatorio sul territorio comunale l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherina) anche all'aperto**
3. sono esentati i soggetti con specifica certificazione medica, i bambini sino a sei anni

AVVERTE

- fatto salvo il configurarsi di altre fattispecie di illecito penale e/o amministrativo, la violazione delle disposizioni della presente Ordinanza comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 ad euro 1000;
- la Polizia Locale e le Forze di Polizia operanti sul territorio comunale sono incaricati del controllo e dell'esecuzione della presente ordinanza.
- avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio- Sez. di Latina entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo;

DISPONE

di trasmettere la presente Ordinanza a:

- Prefettura di Latina;
- Questura di Latina; Comando della Polizia Locale; Stazione Carabinieri di Sezze Romano;
- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento a mezzo di pubblicazione all'Albo Pretorio, al Sito Istituzionale del Comune di Sezze ed altre forme plurime di comunicazione, esemplificativamente tramite social, strumenti informatici diversificati, comunicati stampa, etc.

Dalla Residenza Municipale, addì 13 dicembre 2021

SINDACO
Lucidi Lidano